



**Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti**

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°377 del 20/04/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 aprile 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. LATINA S. SERMONETA FC AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 LND DEL 18/10/2017

(Gara: LATINA S. SERMONETA FC – ACCADEMIA CALCIO ROMA del 14/10/2017 – Campionato Juniores Regionali)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 13/04/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale del C.R. Lazio, a seguito del reclamo presentato dalla società Latina S.Sermoneta FC, con il comunicato ufficiale n.180 dell'1/12/2017 ha deliberato di trasmettere gli atti alla Procura Federale della FIGC per ulteriori accertamenti, chiedendo un approfondimento istruttorio, tramite l'audizione di tesserati presenti all'evento verificatosi durante lo svolgimento della gara in oggetto.

Dalla relazione redatta dai collaboratori della Procura Federale, è emerso che è stato provveduto alla necessaria audizione di tesserati presenti all'incontro in questione.

Il primo ad essere stato ascoltato è stato il capitano della società Latina S.Sermoneta FC, Ingarao Valerio, il quale ha dichiarato di non aver visto materialmente alcuna azione di violenza nei confronti dell'arbitro, in quanto chino sul proprio compagno di squadra a terra per aver subito un fallo di gioco.

Ha dichiarato però, di aver visto il fischietto del direttore di gara a terra e di averlo raccolto e restituito al predetto arbitro, il quale ha poi emesso il triplice fischio di chiusura anticipata dell'incontro.

Conclude il suo intervento riferendo di rammentare che alcuni suoi compagni di squadra, di cui non ricorda i nominativi, che negli spogliatoi parlando tra di loro dicevano che l'arbitro era stato colpito al volto da un calciatore avversario, espulso.

Veniva quindi ascoltato il dirigente della squadra di casa sig. Fiaschetti Fabio, il quale ha confermato quanto detto dal capitano della squadra e che a fine gara si recava nello spogliatoio dell'arbitro che terminata una telefonata gli chiedeva di trascrivere su di un foglio una relazione sui fatti accaduti da lui già redatta in brutta. Precisa il Fiaschetti alla procura di essersi rifiutato a tale richiesta dicendo all'arbitro di provvedere lui a riportare sul referto gli episodi accaduti in campo.

L'arbitro inizialmente gli chiedeva di accompagnarlo in ospedale, ma successivamente rinunciava a tale richiesta.

E' stato quindi ascoltato il calciatore della società Latina S.Sermoneta FC, sig. Paparella Eduardo, il quale ha riferito con precisione che il calciatore della società Accademia Calcio Roma, dopo essersi alzato da terra si avvicinava all'arbitro ponendo in essere un gesto con la mano ed il braccio, che per dinamica e forza non poteva definire come aggressione vera e propria, bensì, più che altro, un gesto di stizza, andando così a toccare il volto del direttore di gara e facendogli cadere il fischietto dalla bocca.

Venivano quindi ascoltati due calciatori della società Accademia Calcio Roma;

il primo ad essere interrogato è stato Lungu Davide, il quale ha riferito che il proprio compagno di squadra Meli Gabriele che dopo l'espulsione si avvicinava all'arbitro, gesticolando ed in tal modo andava a colpire la mano dell'arbitro, ove lo stesso teneva il fischietto facendolo cadere in terra, precisando però di non ricordare che il fischietto abbia colpito l'arbitro al volto.

L'altro calciatore Bamba Yaya sull'episodio in argomento ha dichiarato che il Meli, dopo l'espulsione, si allontanava compiendo un gesto, di spalle, come per mandare a quel paese l'arbitro.

Però si rammenta di averlo visto con la mano sulla bocca e di aver saputo, solo dopo, che aveva sospeso l'incontro per il colpo ricevuto dal Meli.

I collaboratori federali preso atto di alcune contraddittorietà emerse dalle audizioni hanno inteso ascoltare il sig. Gneo Davide della gara in questione.

Ha sostanzialmente confermato quanto detto innanzi alla Corte Sportiva d'Appello, precisando, tuttavia di aver contattato nel corso dei fatti l'Organo Tecnico del CRA sig. Marco Sacco ed il sig. Ennio Mariani preposto per le aggressioni subite dagli arbitri.

Ha riconosciuto come scritto di suo pugno il manoscritto relativo alla ricostruzione dei fatti acquisito presso la società Latina S.Sermoneta FC.

Per quanto riguarda le risultanze del certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso di Cori ha precisato di non poter escludere un eccesso di circolazione sanguigna con conseguente rossore al volto.

Conclude l'intervento, esprimendo tutto il suo rammarico per l'accaduto precisando altresì di aver preferito assumersi la responsabilità immediata di un proprio errore di valutazione, certamente non volontario.

Sono stati anche ascoltati i due responsabili del CRA Sacco Marco ed Ennio Mariani.

Il sig. Sacco ha ricostruito con precisione gli eventi per come gli sono stati riferiti dall'arbitro, nel corso dei ripetuti contatti telefonici.

Una prima telefonata ricevuta in cui il direttore di gara comunicava di essere stato aggredito, in quanto colpito al volto con uno schiaffo, nonché colpito sulla mano con conseguente caduta del fischietto che aveva in mano. A questo punto il Sacco concordava con l'arbitro sulla decisione di sospensione della gara, invitandolo però a farsi rilasciare una dichiarazione scritta da parte della società ospite sui fatti accaduti. Successivamente l'arbitro gli comunicava il rifiuto di collaborazione da parte della società interessata suggerendogli, a questo punto, di contattare il sig. Mariani.

Dopo ulteriori contatti telefonici l'arbitro, gli comunicava di aver ripensato a tutta la vicenda e di essersi reso conto di non aver subito alcuna aggressione ovvero di essere stato solo colpito dal calciatore alla mano con conseguente proiezione del fischietto sul volto.

Il Sacco ha concluso le proprie dichiarazioni invitandolo a refertare con la massima attenzione i fatti accaduti.

Il sig. Ennio Mariani confermava la successione dei fatti come rappresentati da Marco Sacco, precisando di aver parlato con l'arbitro una prima volta nel giorno della gara mentre si recava al pronto soccorso e successivamente, malgrado avesse tentato di contattarlo per due volte la domenica, solo il lunedì mattina per comunicargli gli aggiornamenti ricevuti dal sig. Sacco, ricevendo conferma del cambio di versione sui fatti realmente accaduti.

Ritiene la Corte Sportiva d'Appello Territoriale che, dall'istruttoria compiuta dalla Procura Federale emergano versioni totalmente inconciliabili tra di loro relativamente alla dinamica degli eventi, in quanto taluni confermano che l'arbitro sarebbe stato attinto da uno schiaffo al volto (riferendo però testimonianze de relato, negando di aver percepito direttamente l'episodio); altri sostengono che vi sarebbe stato un colpo al volto dell'arbitro, però nell'ambito di una gestualità scomposta ed involontaria; altri ancora negano il colpo sulla guancia del direttore di gara, riferendo soltanto di un colpo alla mano dello stesso, che gli avrebbe fatto cadere il fischietto a terra.

Emblematica è, relativamente alla manifesta reticenza, ed al mendacio dei tesserati escussi, la vicenda del fischietto dell'arbitro che, caduto in terra, secondo le varie versioni, sarebbe stato raccolto dall'arbitro stesso e da ben tre calciatori.

Totalmente inverosimile è poi la versione finale fornita dal direttore di gara, che ha dichiarato di essere stato solo colpito alla guancia dal fischietto che si era, quasi magicamente, librato in volo, versione totalmente incompatibile con il referto del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero Nord – USL di Latina, ove alle ore 18:30, a distanza di quasi 3 ore dall'episodio, dove, all'esame obiettivo, risulta avere ancora un visibile eritema in sede facciale sx e lamentare dolore, tanto da indurre i sanitari a consigliare applicazione di ghiaccio e tachipirina al bisogno ed assegnare una prognosi di 5 giorni s.c..

Non solo, ed è circostanza ancor più rilevante, sempre a quasi 3 ore dall'evento, l'arbitro riferiva di aver subito una aggressione da parte di persone note, durante l'arbitraggio; dichiarazione assolutamente coerente con la descrizione dei fatti contenuta nel biglietto allegato al reclamo presentato dalla società Latina S. Sermoneta FC, che l'arbitro ha confermato ai collaboratori della Procura Federale essere stato scritto di suo pugno.

A questo punto, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, ritiene abbondantemente provata la dinamica dei fatti così come inizialmente descritti dal direttore di gara nel foglietto da lui redatto e confermato dalla dichiarazione resa ai sanitari del Pronto Soccorso che, lo si ricorda, fa piena prova di quanto dichiarato, fino a querela di falso.

In effetti, il direttore di gara venne sicuramente attinto da uno schiaffo portato dal calciatore Meli che non fu sicuramente di lieve entità in quanto lasciò dei segni visibili sulla guancia sx dell'arbitro ed un dolore persistente a distanza di ore.

Peraltro, la dichiarazione scritta di pugno dall'arbitro era chiaramente destinata ad essere sottoscritta dal dirigente della squadra di casa, così come suggerito dal responsabile A.I.A. Marco Sacco, a cui l'arbitro si era rivolto subito dopo l'accaduto, per essere confortato. Sul punto va fatta una ulteriore riflessione in quanto appare assai anomalo che venga suggerito da un dirigente AIA ad un direttore di gara di farsi rilasciare una "testimonianza" su fatti accaduti sul terreno di gioco, così come è anomalo che tale dichiarazione abbozzata dall'arbitro venga lasciata nello spogliatoio e sia poi recuperata dalla società di casa che provveda poi a farne elemento portante di un suo reclamo.

Dall'accertamento dei fatti, seppur ostacolato dall'evidente reticenza e mendacio della maggior parte dei tesserati sentiti, emerge chiaramente che la gara è stata sospesa dal direttore di gara per l'aggressione subita dal Meli che lo colpiva con uno schiaffo al volto che gli procurava eritema e dolore che persistevano a 3 ore dall'evento, con prognosi di 5 giorni s.c..

Ciò detto, è evidente che la gara non ha avuto regolare svolgimento, e che la responsabilità vada ascritta alla società Accademia Calcio Roma, per il comportamento posto in essere dal proprio tesserato Meli Gabriele.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso con l'irrogazione a carico della società Accademia Calcio Roma della punizione sportiva della perdita della gara.

Vanno poi inviati gli atti alla Procura Federale affinché verifichi la sussistenza di elementi per esercitare l'azione disciplinare nei confronti di:

Meli Gabriele, calciatore della società Accademia Calcio Roma, per aver colpito l'arbitro con uno schiaffo al volto, procurandogli eritema, dolore e lesioni guaribili in gg. 5 s.c..

Gneo Davide, Arbitro Effettivo della Sezione di Latina, per aver redatto ed inviato al competente Giudice Sportivo, un referto che rappresentava lo svolgimento dei fatti relativi all'aggressione subita palesemente mendace, causando una decisione del Giudice non conforme al reale svolgimento degli eventi ed una sanzione al calciatore Meli assolutamente incongrua rispetto al comportamento effettivamente tenuto.

Sacco Marco, componente dell'Organo Tecnico dell'AIA per aver suggerito, in modo del tutto inusuale ed anomalo, ad un arbitro di farsi rilasciare da un dirigente della squadra di casa una dichiarazione su eventi accaduti sul terreno di gioco e relativi alla sospensione della gara.

Lungo David, calciatore della società Accademia Calcio Roma, per aver riferito una dinamica dei fatti totalmente mendace, avendo affermato che l'arbitro non era stato colpito al volto ne dal calciatore ne, tantomeno, dal fischierto.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo annullando la decisione impugnata e, per l'effetto, di comminare alla società Accademia Calcio Roma la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3.

Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale, per l'accertamento delle violazioni commesse come meglio specificato in motivazione.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. OLIMPIC MARINA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI € 25,00 E PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.67 SGS DEL 25/01/2018

(Gara: OLIMPIC MARINA – POLISPORTIVA SCAURI del 21/01/2018 – Campionato Giovanissimi Provinciali Fascia “B” Latina)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 13/04/2018

Con reclamo inoltrato tempestivamente e nei termini la società Olympic Marina ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva disposto l'applicazione alla società della punizione sportiva della perdita della gara, la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia.

A sostegno della decisione impugnata il Giudice di prime cure rilevava come al 24' del secondo tempo sul punteggio di 1 a 1 l'allenatore della reclamante entrava sul terreno di gioco per protestare sulla conduzione della gara da parte dell'arbitro ed invitava più volte i suoi calciatori ad abbandonare il terreno di gioco cosa poi effettivamente avvenuta tanto da costringere il direttore di gara a sospendere la gara definitivamente.

La reclamante sostiene che, effettivamente, l'allenatore Di Principe, aveva pronunciato espressioni che invitavano i suoi calciatori ad abbandonare il terreno di gioco, ma questo non era avvenuto e l'Arbitro aveva omesso di adottare i provvedimenti previsti nel caso di specie dal regolamento, non chiamando nemmeno il capitano della squadra per invitarlo a proseguire l'incontro.

Richiedeva dunque la ripetizione della gara.

La Corte provvedeva a convocare il direttore di gara che precisava come nel secondo tempo all'atto della seconda espulsione comminata a danno della squadra di casa, l'allenatore Di Principe entrava in campo minacciandolo ed annunciava quindi il ritiro della squadra per protesta; a quel punto convocava il vice capitano (essendo stato espulso il capitano designato) che confermava la decisione del suo allenatore.

I calciatori dell'Olympic Marina abbandonavano quindi il terreno di gioco, ed alcuni si toglievano subito la maglia, mentre i calciatori dello Scauri rimanevano schierati in campo sino al suo triplice fischio.

La società Olympic Marina richiedeva di essere sentita e ribadiva la sua versione dei fatti confermando che il triplice fischio era arrivato quando tutti i suoi calciatori erano ancora regolarmente sul terreno di gioco e nessuno, né calciatori né dirigenti, era stato interpellato dall'arbitro dopo l'entrata sul terreno di gioco dell'allenatore.

Ritiene la Corte che la decisione del primo Giudice vada confermata. Infatti, anche tramite le acquisizioni istruttorie, con particolare riferimento all'audizione del direttore di gara, si è appurato che sono state espletate le formalità previste nella circostanza e che il comportamento dell'intera squadra dell'Olympic Marina era quello di abbandonare il terreno di gioco, rinunciando a proseguire la gara.

È altresì evidente che, trattandosi di calciatori giovanissimi, l'influenza dell'allenatore è decisiva e non è ipotizzabile che i calciatori andassero in diverso avviso rispetto a quanto deciso dal loro tecnico.

Le conseguenze dell'abbandono della gara sono dettate dal regolamento e quindi non sono suscettibili di revisioni né sulla specie né sull'entità delle sanzioni.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando le decisioni impugnite.

La tassa reclamo va incamerata.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VALLERANO FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARTINO MATTEO FINO AL 10/06/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.307 C5 DEL 4/04/2018 (Gara: VALLERANO FUTSAL – C.TORRACCIA ROMA FUTSAL del 27/03/2018 – Campionato Allievi Calcio a 5 Regionali)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 13/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l'annullamento delle sanzioni a carico del calciatore Matteo Martino, assumendo che lo stesso non avrebbe né colpito né insultato il direttore di gara dopo una fase confusa di gioco;
ascoltata la società reclamante, che reiterava in sede di audizione le proprie difese, insistendo nelle avanzate richieste;
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nel quale il direttore di gara ha dettagliatamente e precisamente descritto la condotta violenta e ingiuriosa nei suoi confronti tenuta dal calciatore Matteo Martino;
considerato che gli atti di gara, ai sensi dell'art. 35 del C.G.S., "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" ma che pur tuttavia la misura della sanzione comminata al tesserato Matteo Martino, per il suo comportamento comunque censurabile e grave, debba essere ricondotta nei consueti parametri di questa Corte.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MARTINO Matteo al 15/05/2018.
La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO LABICO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 100,00 E DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE TAGLIACOZZI ANTONELLO FINO AL 30/04/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.348 LND DEL 3/04/2018 (Gara: VIRTUS ARICCIA – DINAMO LABICO del 25/03/2018 – Campionato di Seconda Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n.365 del 13/04/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;
visto il reclamo in epigrafe, con cui la società reclamante ha richiesto la riduzione o l'annullamento della sanzione a carico del dirigente Antonello Tagliacozzi e dell'ammenda comminata per la rottura di una porta di vetro degli spogliatoi della società ospitante Virtus Ariccia da parte di un proprio calciatore, sostenendo che il dirigente fosse incolpevole e che la società abbia già provveduto alla riparazione della porta danneggiata;
rilevato che l'art. 45, comma 3 del C.G.S. prescrive, in ambito regionale della LND, la non impugnabilità dell'"inibizione per dirigenti (...) fino ad un mese";
esaminati gli atti ufficiali e il contenuto del referto arbitrale, nonché le dichiarazioni della stessa reclamante, le quali comprovano l'accadimento del fatto;
ritenuto che la sanzione comminata dal Giudice Sportivo sia congrua rispetto l'entità degli eventi.
Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione all'inibizione a carico del dirigente TAGLIACOZZI Antonello, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..
Di respingere, altresì, il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.

Publicato in Roma il 20 aprile 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli